



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 838 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Pierluigi Cervellati, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Scalzi, con domicilio eletto presso Francesco Scalzi in Catanzaro, via Purificato 18;

contro

Comune di Catanzaro, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Mirigliani, con domicilio eletto presso Raffaele Mirigliani in Catanzaro, viale G.Argento 14;

nei confronti di

Federico Oliva in proprio e quale Legale rappresentante dello Studio Federico Oliva Associati (FOA), e nella qualità di capogruppo della costituenda associazione temporanea di professionisti, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Spadafora, con domicilio eletto presso

Giuseppe Spadafora in Catanzaro, via XX Settembre, 63;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Biagio Cantisani, Vincenzo Belmonte, Carolina Ritrovato, Giuseppe Lonetti, rappresentati e difesi dall'avv. Valerio Zimatore, con domicilio eletto presso Valerio Zimatore in Catanzaro, via Buccarelli 49;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

della determinazione 22.6.2010 n.ro 3285 (comunicata con nota datata 23 giugno 2010 prot.n. 63184) del Dirigente dell'Unità di programma – risorse finanziarie esterne e programmazione strategica del territorio del Comune di Catanzaro di aggiudicazione definitiva dell'appalto per l'affidamento dell'incarico di redazione del PSC del Comune di Catanzaro e del relativo REU al raggruppamento di imprese con capogruppo l'arch. Federico Oliva;

- del presupposto atto di aggiudicazione provvisoria e di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto o consequenziale;

- nonché per la conseguente collocazione della ricorrente ATI con capogruppo il dr arch. Pierluigi Cervellati a prima graduata, la declaratoria di dovutezza della aggiudicazione a favore della medesima ATI ed ogni statuizione in ordine alla stessa dovuta aggiudicazione.

- determinazione di data 10.12.2010, n.ro 6589 con cui il Dirigente dell'Unità di Programma – risorse finanziarie esterne e programmazione strategica del territorio di Catanzaro, ha statuito di

“revocare in autotutela (..) la DD. N.ro 3285 del 22.6.2010 con cui è stata aggiudicata definitivamente la gara per la redazione del PSC di Catanzaro e tutti gli atti che hanno comportato tale aggiudicazione”;

- tutti gli atti connessi, presupposti (tra cui la deliberazione della G.M. di Catanzaro 29.10.2009 n.ro 680 e gli atti ivi richiamati) o consequenziali (ivi comprese le delibazioni della G.M. di Catanzaro n.ro 22.12.2010 e n.ro 833 del 29.12.2010);
- nonché per il risarcimento di tutti i danni patiti e patienti in conseguenza degli atti illegittimi impugnati.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Catanzaro Sindaco e di Federico Oliva;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2011 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le parti ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il Comune di Catanzaro, con determinazione n. 3921 del 19.8.2008 e – a seguito di parziale annullamento in sede di autotutela -con successiva determinazione n. 4611 del 21.9.2009, indiceva una gara d'appalto ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 per l'affidamento del

servizio concernente la redazione del Piano Strutturale Comunale (PSC) e del relativo REU.

Nominata la Commissione di gara e svolte le operazioni per l'espletamento della stessa, a conclusione della seduta pubblica del giorno 11.5.2010, la gara era aggiudicata provvisoriamente al raggruppamento coordinato dall'arch. Federico Oliva. Al secondo posto della graduatoria, si collocava il raggruppamento con capogruppo l'arch. Cervellati.

Con determinazione n. 3285 del 22.6.2010, il Dirigente dell'Unità di progetto approvava i verbali di gara ed i relativi allegati e disponeva l'aggiudicazione definitiva.

Avverso detta aggiudicazione e tutti gli atti presupposti, proponeva ricorso l'arch. Cervellati, in proprio e quale capogruppo del costituendo raggruppamento Cervellati, Studio Angotti srl, Sintagma srl, ing. Pierluigi Mancuso, dott. Maurizio Mancuso, dott. Francesco Scalfaro, per chiederne l'annullamento con tutte le conseguenze di legge, compresa al declaratoria di aggiudicazione a proprio favore.

Il ricorrente proponeva, altresì, istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati.

Resisteva in giudizio il, Comune di Catanzaro, il quale preliminarmente chiedeva il rigetto della domanda cautelare e, nel merito il rigetto del ricorso per infondatezza.

Resisteva in giudizio, altresì, il contro interessato arch. Oliva, il quale, parimenti, insisteva, previa reiezione dell'istanza cautelare, per la dichiarazione di inammissibilità o per il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 613 assunta alla Camera di Consiglio del 28 luglio 2010, era respinta al richiesta di sospensione dei provvedimenti impugnati.

Con ordinanza collegiale n. 237, assunta alla pubblica udienza del 19 novembre 2010, in considerazione di quanto affermato dalla difesa del Comune di Catanzaro in ordine alle direttive impartite dalla Giunta Comunale per la revoca in autotutela del bando di gara in oggetto e di tutti gli atti connessi, il Collegio disponeva incumbenti istruttori a carico del Comune di Catanzaro, rinviando la causa per il prosieguo all'udienza pubblica del 27 gennaio 2011. In particolare, con detta ordinanza era disposta l'acquisizione di tutti gli atti assunti *medio tempore* dal Comune di Catanzaro in relazione alla gara in oggetto.

In ottemperanza a detto incumbente, il Comune di Catanzaro, in data 18.12.2010, depositava, tra l'altro, deliberazione della Giunta Comunale n. 680 del 29.10.2010 avente ad oggetto "Direttiva al Responsabile Unità di Progetto Risorse Finanziarie Esterne Programmazione Strategica del Territorio" e determinazione dirigenziale n. 6589 del 10.12.2010

Con il provvedimento n. 680, la Giunta Comunale deliberava di dare mandato, per le motivazioni ivi espresse, al Dirigente dell'Unità di Progetto Risorse Finanziarie Esterne Programmazione Strategica del territorio di predisporre ogni necessario provvedimento per procedere alla revoca in autotutela del bando relativo al PSC Comunale e di tutti gli atti connessi; con la determinazione n. 6589, il

detto Dirigente provvedeva a revocare la determinazione n. 3285 del 22.6.2010 con la quale era stata aggiudicata definitivamente la gara per la redazione del PSC e tutti gli atti che avevano comportato tale aggiudicazione.

Con ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 7.1.2011, Pierluigi Cervellati impugnava detti ultimi provvedimenti, unitamente a tutti gli atti connessi o consequenziali, formulando istanza cautelare di sospensione.

Con atto di data 21.1.2011, intervenivano in giudizio “*ad opponendum*” Biagio Cantisani, Vincenzo Belmonte Carolina Ritrovato e Giuseppe Lonetti, i quali, premesso di essere dipendenti del Comune di Catanzaro, nominati progettisti incaricati della redazione del PSC, giusta determina n. 7114 del 30.12.2010 di costituzione del gruppo di progettisti per la redazione del PSC e REU del Comune, chiedevano la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso per motivi aggiunti.

Alla Camera di Consiglio del 26 gennaio 2011, la trattazione della domanda cautelare sui motivi aggiunti era differita al giorno successivo per consentirne la trattazione unitamente al merito del ricorso.

Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Avvisate le parti ai sensi dell’art. 60 del D Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ritiene il Collegio che il ricorso possa essere deciso con sentenza breve.

Preliminarmente, è necessario esaminare il ricorso per motivi aggiunti. Con tale atto, il ricorrente Cervellati impugna la deliberazione 680 del 29.10.2010, con la quale la Giunta Comunale ha dato mandato, per le motivazioni ivi espresse, al Dirigente dell'Unità di Progetto Risorse Finanziarie Esterne Programmazione Strategica del territorio di predisporre ogni necessario provvedimento per procedere alla revoca in autotutela del bando relativo al PSC Comunale e di tutti gli atti connessi e la determinazione n. 6589 del 10.12.2010, con la quale il detto Dirigente ha provveduto a revocare la determinazione n. 3285/2010 di aggiudicazione della gara per la redazione del PSC e tutti gli atti che avevano comportato tale aggiudicazione, oltre a tutti gli atti connessi e consequenziali.

In sintesi, il ricorrente sostiene: che con la determinazione dirigenziale impugnata non sarebbe stato revocato anche il bando di gara; che la determinazione non conterrebbe alcuna motivazione, limitandosi a richiamare la precedente deliberazione della Giunta Comunale; che non sarebbero state esaminate le memorie difensive presentate a seguito dell'avviso di avvio procedimento di revoca ex art 7 legge n. 241/90; che vi sarebbe incompetenza in ordine alla revoca, essendo la stessa "dirigenziale" e non dell'organo politico; che la revoca si fonderebbe su atti istruttori illegittimi e sarebbe carente di idonea motivazione e di interesse pubblico e sarebbe chiaramente irrazionale; che illegittime sarebbero, altresì, le deliberazioni, pure impuginate, relative all'Ufficio piano; che il soggetto interno incaricato di redigere il piano non avrebbe i requisiti professionali richiesti.

Le articolate censure formulate dal ricorrente non possono essere accolte.

Superate le eccezioni di inammissibilità dei motivi aggiunti formulate dagli intervenienti *ad opponendum*, vista l'infondatezza nel merito del ricorso, si rileva come sia incontestabile il potere in capo all'Amministrazione procedente di revocare gli atti della procedura di gara, in presenza di concreti motivi di interesse pubblico.

Tali motivi di interesse pubblico, invero, risultano presenti nel caso in esame. L'atto dirigenziale di revoca presenta un apparato motivazionale fondato su plurimi elementi: necessità di dover dare un concreto impulso alla predisposizione del PSC, in relazione alle scadenze temporali ed adempimenti previsti dalla normativa regionale e nazionale che il dilatarsi del contenzioso pendente vanificherebbe; nuova valutazione di una diversa pianificazione territoriale determinata anche dalla necessità di attuare le direttive del Consiglio Comunale (deliberazione n. 62 del 14.10.2010) di approvazione del Piano casa; possibilità di realizzare tali direttive con maggiore efficienza, tempestività ed economicità attraverso al valorizzazione delle competenze tecniche interne dell'Amministrazione, con il potenziamento della struttura già in funzione dell'Ufficio del Piano.

Emerge, quindi, chiara la volontà dell'Amministrazione di raggiungere nuovi obiettivi di pianificazione, di rispettare la tempistica (giugno 2011) imposta dall'art. 65 della legge urbanistica della Regione Calabria per l'avvio della procedura di redazione del Piano Strutturale e, al contempo, di valorizzare, in luogo dell'esternalizzazione, il

personale interno, con il potenziamento di strutture già esistenti. Tali valutazioni emergono, altresì, dalla relazione tecnica sullo stato della procedura in itinere per la redazione del PSC, allegata alla deliberazione della Giunta Comunale n. 680 del 29.10.2010.

Tali profili sono tutti attinenti al merito dell'azione amministrativa e, di conseguenza, risultano insindacabili da parte del giudice, in assenza di palesi e manifesti indici di irragionevolezza, indici che, nel caso di specie, non sono ravvisabili.

Sotto altro profilo, si rileva che la determinazione dirigenziale n. 6589 - con la quale sono stati revocati l'aggiudicazione definitiva e tutti gli atti che hanno comportato tale aggiudicazione - ha inteso revocare tutti gli atti della procedura, compreso il bando di gara. Tale conclusione trova esplicita conferma nella stessa deliberazione n. 680, con la quale la Giunta Comunale formula le direttive al Dirigente dell'Unità di Progetto, dando mandato di predisporre ogni provvedimento per procedere *“alla revoca in autotutela del bando relativo al PSC Comunale e di tutti gli atti connessi”*. E' chiara, pertanto, la volontà espressa dall'Amministrazione di revocare in autotutela tutta la procedura riguardante l'affidamento della redazione del PSC, e, quindi, anche il bando che tale procedura ha indetto.

Anche la censura di incompetenza ad assumere gli atti di revoca denunciata dal ricorrente risulta infondata, atteso che l'atto di revoca dell'aggiudicazione e degli atti della procedura di gara è stato assunto dal Dirigente dell'Unità di Progetto Risorse Finanziarie Esterne e Programmazione Strategica del Territorio, - che, in precedenza, aveva

indetto la gara d'appalto - unico soggetto competente ad adottare il provvedimento medesimo, laddove la deliberazione della Giunta Comunale n. 680 assume unicamente valore di atto di indirizzo.

Quanto al mancato esame delle memorie difensive presentate a seguito dell'avvio del procedimento di revoca ex art. 7 legge n. 241/1990, si rileva come, da un lato, non sussista in capo all'Amministrazione procedente un obbligo di puntualmente replicare alle osservazioni presentate dal ricorrente, ma solo un dovere di "valutare" le memorie da questi presentate nel corso del procedimento –dovere ottemperato, come risulta dal provvedimento di revoca che espressamente specifica come dette osservazioni non abbiano comportato elementi tali da modificare quanto evidenziato nella motivazione del provvedimento medesimo - e, dall'altro, che le ragioni di interesse pubblico esplicitate dall'Amministrazione Comunale nell'atto di revoca sono idonee ad assorbire interamente le osservazioni formulate dal ricorrente.

Le censure relative alla illegittimità degli atti istruttori posti a base dell'atto di revoca (parere legale e relazione tecnica allegata alla deliberazione n. 680) risultano inconferenti: quanto al parere legale, non ha pregio la asserita illegittimità dell'incarico conferito al legale dell'ente (difensore del Comune nel presente contenzioso) in ordine al contenuto dello stesso e alle modalità di conferimento, atteso che il parere è stato reso con riferimento al contenzioso, contemplando, in tale ambito, le possibili definizioni di questo, mentre una eventuale illegittimità –non dimostrata – del conferimento dell'incarico, non

sarebbe idonea ad inficiare la deliberazione n. 680 o la revoca dirigenziale n. 6589; con riferimento, invece, alla pretesa irritalità della relazione tecnica, in quanto sottoscritta, oltre che dal RUP arch. Cantisani, anche dall'assessore all'Urbanistica, si osserva come tale sottoscrizione, quand'anche resa da soggetto sprovvisto di ogni attribuzione in merito, non sarebbe comunque in grado di inficiare la relazione medesima e, conseguentemente, gli atti impugnati.

Infine, con riferimento alla asserita mancanza dei requisiti professionali in capo ai soggetti interni incaricati di redigere il PSC, si rileva come non è certo richiesto che detti soggetti posseggano gli stessi requisiti professionali richiesti per la partecipazione alla gara indetta dal Comune di Catanzaro e successivamente revocata, ma essendo, invece, necessario e sufficiente che gli stessi siano in possesso di competenze specifiche in campo urbanistico, competenze la cui valutazione è rimessa al giudizio dell'Amministrazione stessa.

In definitiva, il ricorso per motivi aggiunti, pertanto, deve essere respinto, restando assorbita ogni altra domanda ed eccezione.

Quanto al ricorso principale, in considerazione dell'intervenuta revoca dell'aggiudicazione e degli atti di gara, il Collegio non può che dichiarare l'improcedibilità dello stesso, per sopravvenuta carenza di interesse.

Sussistono giustificati motivi per compensare tra tutte le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

così dispone:

- 1) respinge il ricorso per motivi aggiunti;
- 2) dichiara improcedibile il ricorso principale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Romeo, Presidente

Concetta Anastasi, Consigliere

Alessio Falferi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/03/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)